



Pesca e Imprenditoria Ittica

Aziende operanti nel settore della Pesca marittima costiera, locale e ravvicinata, mediterranea o d'altura, oceanica; maricoltura, acquacoltura, itticultura, pesca turistica, pesca sportiva, vallicoltura

In vigore dal 01.04.2023 al 31.03.2026
Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. E073



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



Sottoscritto dalle parti sindacali e dei lavoratori:
CONFLAVORO, CONFISAL, AGRIPESCA, ANAPI PESCA, CONFISAL PESCA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCNL si applica alle seguenti attività:

Trattamento e vendita prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati

Riparazione o costruzione attrezzi pesca come reti, ami, lenze fisse, trappole fisse ancorate o fissate e trappole mobili

Riparazione o costruzione strumenti azionati a mano o da altra forza di propulsione: fiocine e arpioni

Attività complementari quali: magazzino per la conservazione, manipolazione e vendita diretta del pescato, riparazione e manutenzione scafi e motori, pulizie a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini/integrative e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato.

Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione ed in relazione agli imbarchi sui natanti si fa riferimento sempre alle norme di previdenza e assicurazione che garantiscono ai lavoratori l'applicazione degli ammortizzatori sociali classici (cig in deroga e ordinaria e trattamenti di disoccupazione) nonché la malattia e l'infortunio della legge sul lavoro in mare.

L'articolato si applica altresì all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima intendendo come membro dell'equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell'imbarcazione su cui è imbarcato ancorché formalmente assoggettato alla legge n.250/1958 (la cosiddetta piccola pesca).

A titolo esemplificativo si riportano le specifiche figure principali del settore:

Armatore: è il titolare dell'impresa nelle sue varie forme, che gestisce l'attività di imprenditore ittico ai sensi di legge. Può anche essere proprietario e marittimo, registrato di una nave. Se la nave è stata noleggiata a scafo nudo o è gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona giuridica o fisica che gestisce la nave. All'armatore spetta il compito di vigilanza ed assunzione del personale marittimo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Comandante/Capo Barca: è la persona a cui è affidato il comando;

Lavoratore marittimo: è qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
Periodo di prova Art.2	Primo Livello 30 giorni Secondo Livello 25 giorni Terzo Livello 20 giorni Quarto Livello 15 giorni Quinto Livello 10 giorni I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
Orario di lavoro Art. 7 e ss	40 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative. Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL.
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.
	Straordinario, Notturmo, Festivo Artt. 12/13 Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. a. 25%, lavoro straordinario feriale diurno; b. 30%, lavoro straordinario notturno; c. 30%, lavoro straordinario festivo; d. 40%, lavoro straordinario notturno festivo; È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00. Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 15%.
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 30 giorni di calendario. Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.
Retribuzione Art.25	Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173. In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in tutti i livelli ad esclusione del più alto e del più basso per ogni inquadramento, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.
Contratto di reinserimento Art. 25 bis	A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate: - prima metà del periodo: 85%; - seconda metà del periodo: 90%. Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: • n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; • n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.
Mensilità	Quattordici.
Premio risultato Art. 30	Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all'attivazione di programmi di welfare.
Scatto di merito Art. 31	Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
Malattia Artt. 36 e ss	Conservazione del posto: - 180 giorni di calendario in un anno. - per le malattie di particolare gravità, può essere esteso a 24 mesi.

	INTEGRAZIONE → 50% dal 1° al 3° gg/max 3 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno Patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera: integrazione del 100% per 180 gg/anno												
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.												
Part time Art.54 e ss	Previste clausole elastiche, flessibili o lavoro supplementare con maggiorazione del 10%.												
Lavoro intermittente Art.62 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata.												
Tempo determinato Art.67 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale.												
Somministrazione Art. 74 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.												
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art.78 e ss	Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. Tutelato il diritto alla disconnessione.												
Sanità integrativa Art. 93	- Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. - Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. - Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: <table border="1"> <tr><td>da 1 a 5 :</td><td>€ 50,00</td></tr> <tr><td>da 6 a 15 :</td><td>€ 100,00</td></tr> <tr><td>da 16 a 30:</td><td>€ 150,00</td></tr> <tr><td>da 31 a 40:</td><td>€ 250,00</td></tr> <tr><td>da 41 a 50:</td><td>€ 300,00</td></tr> <tr><td>oltre 50:</td><td>€ 350,00</td></tr> </table> - L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5 :	€ 50,00												
da 6 a 15 :	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 94	- Il contributo mensile all' E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. - La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00. - Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. - L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi.												

TABELLE RETRIBUTIVE

Pesca Costiera Locale 2022

Qualifiche	Importo fisso mensile	13.ma e 14.ma mensile	Ferie mensile	MMG mensile senza T.F.R.	MMG mensile con T.F.R.	Valore convenzionale e ai fini I.N.P.S.	Importo ai fini previdenziali mensile	Valore T.F.R. mensile
Comandante e Motorista Capopesca	1.022,10	232,02	135,34	1.389,47	1.509,77	370,00	1.759,47	120,31
Marinaio polivalente	909,50	213,25	124,40	1.247,15	1.357,72	370,00	1.617,15	110,57
Marinaio	883,51	208,92	121,87	1.214,30	1.322,63	370,00	1.584,30	108,33
Giovanotto	874,85	207,48	121,03	1.203,35	1.310,93	370,00	1.573,35	107,58
Mozzo	866,19	206,03	120,19	1.192,41	1.299,24	370,00	1.562,41	106,83

Pesca Costiera Locale dal 01/10/2023

Qualifiche	Importo fisso mensile	13.ma e 14.ma mensile	Ferie mensile	MMG mensile senza T.F.R.	MMG mensile con T.F.R.	Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.	Importo ai fini previdenziali mensile	Valore T.F.R. mensile
Comandante Motorista Capopesca	1.056,83	237,81	138,72	1.433,36	1.556,66	370,00	1.803,36	123,31
Marinaio polivalente	940,40	218,40	127,40	1.286,20	1.399,45	370,00	1.656,20	113,24
Marinaio	913,53	213,92	124,79	1.252,24	1.363,16	370,00	1.622,24	110,92
Giovanotto	904,58	212,43	123,92	1.240,92	1.351,07	370,00	1.610,92	110,15
Mozzo	895,62	210,94	123,05	1.229,60	1.338,98	370,00	1.599,60	109,37

Pesca Costiera Ravvicinata 2022

Qualifiche	Importo fisso mensile	13.ma e 14.ma mensile	Ferie mensile	MMG mensile senza T.F.R.	MMG mensile con T.F.R.	Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.	Importo ai fini previdenziali mensile	Valore T.F.R. mensile
Comandante Motorista Capopesca	1.143,37	252,23	147,13	1.542,73	1.673,52	370,00	1.912,73	130,79
Marinaio polivalente	1.039,43	234,90	137,03	1.411,36	1.533,16	370,00	1.781,36	121,80
Marinaio	996,12	227,69	132,82	1.356,62	1.474,68	370,00	1.726,62	118,06
Giovanotto	892,18	210,36	122,71	1.225,25	1.334,33	370,00	1.595,25	109,08
Mozzo	866,19	206,03	120,19	1.192,41	1.299,24	370,00	1.562,41	106,83

Pesca Costiera Ravvicinata dal 01/10/2023

Qualifiche	Importo fisso mensile	13.ma e 14.ma mensile	Ferie mensile	MMG mensile senza T.F.R.	MMG mensile con T.F.R.	Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.	Importo ai fini previdenziali mensile	Valore T.F.R. mensile
Comandante Motorista Capopesca	1.182,22	258,70	150,91	1.591,83	1.725,97	370,00	1.961,83	134,14
Marinaio polivalente	1.074,74	240,79	140,46	1.456,00	1.580,85	370,00	1.826,00	124,85
Marinaio	1.029,96	233,33	136,11	1.399,40	1.520,38	370,00	1.769,40	120,98
Giovanotto	922,49	215,41	125,66	1.263,56	1.375,26	370,00	1.633,56	111,70
Mozzo	895,62	210,94	123,05	1.229,60	1.338,98	370,00	1.599,60	109,37

Pesca Mediterranea o D'Altura 2022

Qualifiche	Importo fisso mensile	13.ma e 14.ma mensile	Ferie mensile	MMG mensile senza T.F.R.	MMG mensile con T.F.R.	Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.	Importo ai fini previdenziali mensile	Valore T.F.R. mensile
Comandante Motorista Capopesca	1.264,65	272,44	158,92	1.696,02	1.837,29	370,00	2.066,02	141,27
Marinaio polivalente	1.160,71	255,12	148,82	1.564,65	1.696,93	370,00	1.934,65	132,28

**Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Pesca e Imprenditoria Ittica**

Marinaio	1.117,40	247,90	144,61	1.509,91	1.638,45	370,00	1.879,91	128,54
Giovanotto	926,84	216,14	126,08	1.269,06	1.381,13	370,00	1.639,06	112,07
Mozzo	900,85	211,81	123,55	1.236,21	1.346,04	370,00	1.606,21	109,83

Pesca Mediterranea o D'Altura dal 01/10/2023

Qualifiche	Importo fisso mensile	13.ma e 14.ma mensile	Ferie mensile	MMG mensile senza T.F.R.	MMG mensile con T.F.R.	Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.	Importo ai fini previdenziali mensile	Valore T.F.R. mensile
Comandante Motorista Capopesca	1.307,63	279,60	163,10	1.750,33	1.895,31	370,00	2.120,33	144,98
Marinaio polivalente	1.200,15	261,69	152,65	1.614,50	1.750,19	370,00	1.984,50	135,69
Marinaio	1.155,37	254,23	148,30	1.557,90	1.689,72	370,00	1.927,90	131,82
Giovanotto	958,33	221,39	129,14	1.308,86	1.423,65	370,00	1.678,86	114,79
Mozzo	931,46	216,91	126,53	1.274,90	1.387,37	370,00	1.644,90	112,47

Pesca Oceanica 2022

Qualifiche	Importo fisso mensile	13.ma e 14.ma mensile	Ferie mensile	Festiv. mensile	MMG mensile senza T.F.R.	MMG mensile con T.F.R.	Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.	Importo ai fini previdenziali mensile	Valore T.F.R. mensile
Comandante	2.688,62	509,77	647,02	297,37	4.142,78	4.455,03	370,00	4.512,78	312,25
Direttore di Macchina	2.064,17	405,69	514,92	236,66	3.221,44	3.469,94	370,00	3.591,44	248,50
1° Ufficiale	1.691,23	343,54	436,03	200,40	2.671,20	2.881,63	370,00	3.041,20	210,43
2° Ufficiale	1.543,79	318,97	404,84	186,06	2.453,66	2.649,04	370,00	2.823,66	195,38
Nostromo	1.344,31	285,72	362,64	166,67	2.159,34	2.334,36	370,00	2.529,34	175,01
Marinaio/Retiere	1.257,58	271,26	344,30	158,24	2.031,38	2.197,54	370,00	2.401,38	166,16
Giovanotto	1.049,43	236,57	300,26	138,00	1.724,27	1.869,18	370,00	2.094,27	144,91
Mozzo	988,72	226,45	287,42	132,10	1.634,69	1.773,40	370,00	2.004,69	138,71

Pesca Oceanica dal 01/10/2023

Qualifiche	Importo fisso mensile	13.ma e 14.ma mensile	Ferie mensile	Festiv. mensile	MMG mensile senza T.F.R.	MMG mensile con T.F.R.	Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.	Importo ai fini previdenziali mensile	Valore T.F.R. mensile
Comandante	2.779,99	525,00	666,34	306,25	4.277,59	4.599,17	370,00	4.647,59	321,58
Direttore di Macchina	2.134,32	417,39	529,76	243,48	3.324,94	3.580,60	370,00	3.694,94	255,66
1° Ufficiale	1.748,71	353,12	448,19	205,99	2.756,00	2.972,29	370,00	3.126,00	216,30
2° Ufficiale	1.596,25	327,71	415,94	191,16	2.531,06	2.731,80	370,00	2.901,06	200,73
Nostromo	1.390,00	293,33	372,31	171,11	2.226,75	2.406,42	370,00	2.596,75	179,68
Marinaio/Retiere	1.300,32	278,38	353,34	162,39	2.094,43	2.264,96	370,00	2.464,43	170,52
Giovanotto	1.085,09	242,52	307,81	141,47	1.776,89	1.925,44	370,00	2.146,89	148,55
Mozzo	1.022,32	232,05	294,53	135,36	1.684,27	1.826,41	370,00	2.054,27	142,14

CCNL PESCA E IMPRENDITORIA ITTICA

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2023

Conflavoro, Confsal, Agripesca, Anapi Pesca, Confsal Pesca hanno sottoscritto il CCNL Pesca e Imprenditoria Ittica, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese

